SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 141

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 154

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 marzo 2001.

Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto, cripton, elio, neon e ossigeno.

01A3704

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 155

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 2 maggio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio.

01A5899

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Università di Modena e Reggio Emilia

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2001.

Modificazione al regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

01A5463

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157/L

Ministero della giustizia

DECRETO 6 aprile 2001, n. **236.**

Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

01G0258

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. **234.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Conferimento di compiti e funzioni

1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

Art. 2.

Funzioni trasferite

1. In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione.

Art. 3.

Funzioni e compiti delegati

1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.

Art. 4.

Esercizio dei compiti e delle funzioni

1. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948.

— L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto».

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi la nota al titolo.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 54, dello statuto della regione Sardegna: «4. Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione.».

01G0290

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. **235.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;

Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564, così come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 2.

Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui

finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:

a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;

b) il tipo di attività di somministrazione;

c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;

d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-*bis* e 4-*quinquies,* del testo unico delle imposte sui redditi;

e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-*quinquies,* del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e),* della legge, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-*quinquies,* del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 3.

Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.

2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi;

d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.

5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e),* della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.

3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti ammistrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione anuninistrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *e),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo del punto n. 40, dell'allegato 1, della legge 8 mano 1990, n. 50:

«40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati; testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; decreto 17 dicembre 1992, n. 564, del Ministro dell'interno».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, e successive modificazioni, reca «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si trascrivono gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di

prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono detenninati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

— La legge 25 agosto 1991, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1991, n. 206, reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi».

— Il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 1993, n. 35, reca: «Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande».

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 giugno 1962, n. 139, e successive modificazioni, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1980, n. 193, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 111 *(Enti di tipo associativo).* — 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di spacci aziendali e di mense;

b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d) pubblicità commerciale;

e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4-*bis.* Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e),* della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-*ter.* L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-*bis* non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

4-*quater.* Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

4-*quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-*bis,* 4-*ter* e 4-*quater* si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fui di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori

d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1º gennaio 1997, preveda tale modalità di voto al sensi dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-*sexies.* Le disposizioni di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 4-*quinquies* non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria».

— Per il riferimento all'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287:

«Art. 2 *(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio).* — 1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera *c),* coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere *b), e), d)* ed *f),* il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 3 *(Rilascio delle autorizzazioni).* — 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente, ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale al criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificame la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare mteresse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate al sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *d),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni — sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale — fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità al criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per smgole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, acroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c),* nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescnziom e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizione violate».

Note all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 111, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note all'art. 2.

— Per il riferimento agli articoli 2 e 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note all'art. 2.

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 111-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 111-*bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).* — 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventano deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 86, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

«Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). — Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano limitati al soli soci».

— Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287:

«Art. 10. — 1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano le deposizioni di cui agli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato».

01G0291

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, giovedì 28 giugno 2001, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

01A6925

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2001.

Modifica della tabella *E* «Trasporti - Assegnazione unità lavorative ex S.E.P. ai comuni della fascia costiera», allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Campania ed agli enti locali della regione».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alla regione Campania e agli enti locali della regione Campania»;

Considerato che la Conferenza regione - autonomie locali della Campania, in data 24 gennaio 2000, al fine di facilitare le procedure per il trasferimento del personale di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, ha, con unanime consenso, approvato un nuovo prospetto di ripartizione tra i comuni della fascia costiera del predetto personale;

Vista la proposta della regione Campania di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, limitatamente alla tabella *E* «Trasporti - Assegnazione unità lavorative ex S.E.P. ai comuni della fascia costiera»;

Acquisito, in data 8 febbraio 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 5 aprile 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'interno, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. La tabella *E* - Trasporti - Assegnazione unità lavorative ex S.E.P. ai comuni della fascia costiera, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alla regione Campania e agli enti locali della regione Campania», è sostituita dalla seguente tabella:

Comuni della provincia di Napoli	Assegnazione personale
Napoli	24
Giugliano in Campania	1
Procida	5
Monte di Procida	1
Ischia	2
Pozzuoli	1
Portici	9
Torre del Greco	10
Ercolano	12
Torre Annunziata	10
Castellammare	11
Vico Equense	6
Meta di Sorrento	4
S. Agnello di Sorrento	3
Piano di Sorrento	3
Sorrento	4
Massalubrense	6
Totale . . .	112

Comuni della provincia di Salerno	Assegnazione personale
Salerno	6
Cetara	1
Maiori	2
Pontecagnano	3
Vietri sul mare	5
Battipaglia	2
Eboli	2
Agropoli	1
Capaccio	1
Totale . . .	23

Roma, 9 maggio 2001

p. *Il Presidente:* BASSANINI

01A6582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2001.

Modifica delle tabelle *A*, *C* ed *E* «Opere pubbliche - Spese di funzionamento, risorse umane, ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato alle acque e delle opere marittime», allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante: «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali della regione».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alla regione Veneto e agli enti locali della regione Veneto»;

Considerato che la Conferenza regione - autonomie locali del Veneto, in data 13 dicembre 2000, al fine di facilitare le procedure per il trasferimento del personale relativo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di opere pubbliche, ha, con unanime consenso, approvato un nuovo prospetto di ripartizione del predetto personale;

Vista la proposta della regione Veneto di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, limitatamente alle tabelle relative al personale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri opere pubbliche, comprese le tabelle finanziarie delle relative spese di funzionamento;

Acquisito, in data 22 febbraio 2001, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito, in data 5 aprile 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Le tabelle *A*, *C* ed *E* (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri opere pubbliche: spese di funzionamento, risorse umane e ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del magistrato delle acque e delle opere marittime), allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 alla regione Veneto e agli enti locali della regione Veneto», sono sostituite dalle allegate tabelle.

Roma, 9 maggio 2001

p. *Il Presidente:* BASSANINI

TABELLA *A*

REGIONE VENETO

TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A REGIME

REGIONE VENETO		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		*REGIONE (a)*	*PROVINCE (b)*	*COMUNI (c)*	*PROVINCE (d)*	*COMUNI (e)*	*REGIONE = a - (d+e)*	*PROVINCE = b+d*	*COMUNI = c+ e*
energia		97.011.520	175.000.000	0	0	0	97.011.520	175.000.000	0
ambiente		63.907.180.375	0	0	21.400.000.000	0	42.507.180.375	21.400.000.000	0
demanio idrico		52.738.000	0	0	0	0	52.738.000	0	0
opere pubbliche	edilizia statale	2.236.000.000	0	0		0			0
	opere marittime	1.283.752.110	0	0	21.000.000.000	0	32.834.677.110	21.000.000.000	0
	difesa suolo	50.304.925.000	0	0		0			0
	spese funz.	530.840.000	0	0	0	0	530.840.000	0	0
trasporti		1.132.500.000	86.537.110	0	0	0	1.132.500.000	86.537.110	0
viabilità	manutenz. ord.	36.350.000.000	0	0	36.350.000.000	0	0	36.350.000.000	0
	sp. conto cap.ann	119.809.600.000	0	0	11.429.600.000	0	108.380.000.000	11.429.600.000	0
	spese personale	23.518.367.336	0	0	22.026.530.602	0	1.491.836.734	22.026.530.602	0
	(dirigenti)	340.000.000	0	0	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	0
	spese funz.	5.671.800.000	0	0	5.671.800.000	0	0	5.671.800.000	0
invalidi civili		257.945.060					257.945.060		
istruzione scolastica		60.436.690.000			42.000.000.000		18.436.690.000		
polizia amministrativa		14.000.000	3.750.274.582	4.716.350.607		14.000.000	0	45.750.274.582	4.730.350.607
protezione civile		944.035.714					944.035.714		
sanità		13.072.884.616					13.072.884.616		
totale		379.970.269.731	4.011.811.692	4.716.350.607	160.047.930.602	14.000.000	219.908.339.129	164.059.742.294	4.730.350.607

Viabilità - 90.000.000.000 dei 108.380.000.000 per spese in conto capitale saranno utilizzati tramite le province per la realizzazione. di interventi programmati dalla regione d'intesa con le province stesse.

demanio idrico: CANONI da compensare con le risorse trasferite in materia di ambiente, opere pubbliche, trasporti, viabilità: 39.543.000.000

TABELLA C

REGIONE VENETO
TRASFERIMENTO DI RISORSE UMANE

REGIONE VENETO		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		REGIONE (a)	PROVINCE (b)	COMUNI (c)	PROVINCE (d)	COMUNI (e)	REGIONE = a - (d+e)	PROVINCE = b+d	COMUNI = c+ e
incentivi alle imprese		2	0	0	0	0	2	0	0
energia		3 + 1 dir	0	0	0	0	3 + 1 dir	0	0
ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0
demanio idrico		12	0	0	0	0	12	0	0
opere pubbliche	edilizia statale opere marittime difesa suolo	125	0	0	0	0	125	0	0
trasporti		49	13	0	0	0	49	13	0
viabilità		268 + 2 dir	0	0	251 + 1 dir	0	17 + 1 dir	251 + 1 dir	0
invalidi civili		35	0	0	0	0	**35	0	0
istruzione scolastica		7	7	0	7	0	0	14	0
polizia amministrativa		0	0	8	0	0	0	0	*8
protezione civile		4	0	0	0	0	***4	0	0
sanità		1 + 1 dir	0	0	0	0	**1 + 1 dir	0	0
totale		506 + 4 dir	20	8	314 + 1 dir	0	248 + 3 dir	278 + 1 dir	0

Per il personale trasferito alla regione, ove non diversamente indicato nella tabella E, la sede di destinazione del personale è il capoluogo della regione.
Oltre al personale indicato nella tabella, potrebbero essere trasferite alle province unità di personale nell'ambito delle 12 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile" e delle 4 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche", da trasferire sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale stesso.

* indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, nell'ambito di quelle individuate per l'ambito territoriale regionale del Veneto dal DPCM di riparto delle risorse tra regioni ed enti locali in materia di polizia amministrativa.Le unità di personale da trasferire a province e comuni sono da destinarsi in base alle preferenze espresse dal personale interessato, ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPCM del 22.12.2000 recante il riparto delle risorse tra gli enti locali in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile.

**Le qualifiche funzionali delle unità di personale da trasferire alle regioni in materia di invalidi civili e sanità sono indicate nelle tabelle dei relativi DDPCM di riparto delle risorse

***nell'ambito del contingente complessivo e delle qualifiche individuate dal DPCM del 12 settembre 2000 di trasferimento delle risorse a regioni ed enti locali in materia di protezione civile

DPCM IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

SPESE DI FUNZIONAMENTO

REGIONE VENETO	TRASFERIMENTI	530.840.000

PROVINCE	TRASFERIMENTI DIRETTI	TRASFERIMENTI INDIRETTI	totale
BELLUNO	0		
PADOVA	0		
ROVIGO	0		
TREVISO	0		
VENEZIA	0		
VERONA	0		
VICENZA	0		
totale	0		

DPCM IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

RISORSE UMANE

REGIONE VENETO	TRASFERIMENTI	125 **

PROVINCE	TRASFERIMENTI DIRETTI	TRASFERIMENTI INIDIRETTI
BELLUNO	0	
PADOVA	0	
ROVIGO	0	
TREVISO	0	
VENEZIA	0	
VERONA	0	
VICENZA	0	
totale	0	

*Il personale è assegnato agli uffici della regione Veneto aventi sede in Venezia e agli uffici del genio civile aventi sede negli altri comuni capoluogo in relazione alla sede di servizio degli uffici statali di provenienza, come da tabella successiva.

**Per il riparto delle qualifiche e dei profili vedi tabella successiva.

Ripartizione per ambiti territoriali provinciali del personale del Magistrato alle Acque e delle Opere Marittime assegnato in ambito territoriale della regione Veneto

Ambito territoriale della provincia di BELLUNO	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	6	2	8
	C	2		2
			Totale	10

Ambito territoriale della provincia di PADOVA	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	20		20
	C	5		5
			Totale	25

Ambito territoriale della provincia di VERONA	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A		1	1
	B	8	2	10
	C	3	1	4
			Totale	15

Ambito territoriale della provincia di VICENZA	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	11	3	14
	C	4		4
			Totale	18

Ambito territoriale della provincia di ROVIGO	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	10		10
	C	6		6
			Totale	16

Ambito territoriale della provincia di TREVISO	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	10		10
	C	2		2
			Totale	12

Ambito territoriale della provincia di VENEZIA	AREA	TECNICO	AMM.VO	TOT.
		unità	unità	
	A			
	B	10	2	12
	C	14	3	17
			Totale	29

01A6583

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maftei Camelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Braila (Romania) della sig.ra Maftei Camelia, nata a Latinu (Romania) il giorno 16 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maftei Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il dirigente generale: MASTROCOLA

01A6537

DECRETO 11 giugno 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vercite».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto 800.5/S.44/97.M.13/D44 datato 28 settembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2000, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista la comunicazione datata 30 maggio 2001 della ditta Abbott S.p.a., titolare della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il decreto 800.5/S.44/97.M.13/D44 datato 28 settembre 2000 relativo alla specialità medicinale sottoelencata di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a.:

VERCITE blister da 30 compresse 25 mg - A.I.C. n. 021992021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6659

DECRETO 11 giugno 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vagisil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio

1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Combe Italia S.r.l., rappresentante della ditta Combe Int. L.t.d. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/DS del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VAGISIL crema g 60 - A.I.C. n. 028700021 - ditta Combe Int. L.t.d.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2001

Il dirigente: GUARINO

01A6660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della Calze Malerba S.p.a. ora Di-Tex S.p.a., unità di Castelnuovo Valsugana. (Decreto n. 29801).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002, dalla ditta Calze Malerba S.p.a. ora di Di-Tex S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002, della ditta: Calze Malerba S.p.a. ora Di-Tex S.p.a., sede in Varese, unità di Castelnuovo Valsugana (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6386

DECRETO 26 aprile 2001.

Parziale revoca del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Univer, unità di Grezzago e Milano. (Decreto n. 29802).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Univer;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale dalla predetta società per il periodo richiesto, dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002;

Visti i decreti direttoriali del 1° giugno 2000 e del 22 febbraio 2001, con i quali è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società in questione, per il periodo, rispettivamente, dal 10 gennaio 2000 al 9 luglio 2000 e dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001;

Vista l'istanza di proroga semestrale del citato trattamento, per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 luglio 2001, con la quale la predetta società ha precisato che il programma di riorganizzazione si concluderà in data 9 luglio 2001, anziché in data 9 gennaio 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il decreto ministeriale del 30 maggio 2000, limitatamente al periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa è revocato il decreto ministeriale n. 28323 del 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Univer limitatamente al periodo dal 10 luglio 2001 al 9 gennaio 2002, sede in Milano, unità di Grezzago (Milano) e di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6385

DECRETO 26 aprile 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rete Gamma, unità di Albenga, Baldichieri D'Asti, Barge, Bergamo - pass. can. Lateranensi n. 1, Bergamo - via Moroni n. 332/334, Bergamo - via Ponchielli n. 81, Bergamo - via Boito n. 18, Carbonara T., Castegnato, Ceparana, Genova - via D. Artigiani n. 84, Genova - via Molassana n. 106, Leiní, Locate Triulzi, S. Rocco B., S. Stefano L., Salò, Sanremo, Savona e Seregno. (Decreto n. 29803).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contentente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 26 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Rete Gamma;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 26 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Rete Gamma sede in Bergamo, unità di:

Albenga (Savona);
Baldichieri D'Asti (Asti);
Barge (Cuneo);
Bergamo, pass. can. Lateranensi n. 1;
Bergamo, via Moroni n. 332/334;
Bergamo, via Ponchielli n. 81;
Bergamo, via Boito n. 18;
Carbonara T. (Pavia);
Castegnato (Brescia);
Ceparana (La Spezia);
Genova, via D. Artigiani n. 84;
Genova, via Molassana n. 106;
Leiní (Torino);
Locate Triulzi (Milano);
S. Rocco B. (Cuneo);
S. Stefano L. (Lodi);
Salò (Brescia);
Sanremo (Imperia);
Savona;
Seregno (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6356

DECRETO 26 aprile 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, unità di Albenga, Baldichieri D'Asti, Barge, Bergamo - pass. can. Lateranensi n. 1, Bergamo - via Moroni n. 332/334, Bergamo - via Ponchielli n. 81, Bergamo - via Boito n. 18, Carbonara T., Castegnato, Ceparana, Genova - via D. Artigiani n. 84, Genova - via Molassana n. 106, Leiní, Locate Triulzi, S. Rocco B., S. Stefano L., Salò, Sanremo, Savona e Seregno. (Decreto n. 29805).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rete Gamma, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo unità di:

Albenga (Savona), per un massimo di 50 unità lavorative;

Baldichieri D'Asti (Asti), per un massimo di 40 unità lavorative;

Barge (Cuneo), per un massimo di 28 unità lavorative;

Bergamo, pass. can. Lateranensi n. 1, per un massimo di 30 unità lavorative;

Bergamo, via Moroni n. 332/334, per un massimo di 145 unità lavorative;

Bergamo, via Ponchielli n. 81, per un massimo di 15 unità lavorative;

Bergamo, via Boito n. 18, per un massimo di 60 unità lavorative;

Carbonara T. (Pavia) per un massimo di 80 unità lavorative;

Castegnato (Brescia), per un massimo di 65 unità lavorative;

Ceparana (La Spezia), per un massimo di 30 unità lavorative;

Genova, via D. Artigiani n. 84, per un massimo di 45 unità lavorative;

Genova, via Molassana n. 106, per un massimo di 50 unità lavorative;

Leinì (Torino), per un massimo di 70 unità lavorative;

Locate Triulzi (Milano), per un massimo di 15 unità lavorative;

S. Rocco B. (Cuneo), per un massimo di 40 unità lavorative;

S. Stefano L. (Lodi), per un massimo di 25 unità lavorative;

Salò (Brescia), per un massimo di 50 unità lavorative;

Sanremo (Imperia), per un massimo di 32 unità lavorative;

Savona, per un massimo di 43 unità lavorative;

Seregno (Milano), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 26 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 2001 con decorrenza 1º gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6355

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «MA-TIK», in Piadena e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 18 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «MA-TIK» in liquidazione, con sede in Piadena (Cremona), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MA-TIK» in liquidazione, con sede in Piadena (Cremona), n. 12683 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Simone Pietro Lozza, nato il 6 agosto 1969, domiciliato in San Giuliano Milanese (Milano), via Risorgimento n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6539

DECRETO 22 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.H.S. Informatica - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 21 luglio 2000, nei confronti della società cooperativa «C.H.S. Informatica - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.H.S. Informatica - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Emilia, n. 115743 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Claudio Scaravelli, nato a Guastalla (Reggio Emilia) il 2 ottobre 1960 ed ivi residente, in via Pieve n. 22/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6540

DECRETO 23 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Grafica Sud», in Andria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 ottobre 1995 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Grafica Sud», con sede in Andria, è stata sciolta ed il sig. Volpe Giuseppe è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001, pervenuto il 3 maggio 2001;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Berloco Nicola, nato a Altamura il 13 giugno 1966 ed ivi residente alla via Torino, 46, è nominato liquidatore della società cooperativa «Grafica Sud», con sede in Andria, costituita in data 20 marzo 1987 per rogito del notaio dott.ssa Guerra Maria Teresa, registro imprese n. 8234, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 19 ottobre 1995, in sostituzione del sig. Volpe Giuseppe.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 23 maggio 2001

Il dirigente: BALDI

01A6584

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Don Bosco - Società cooperativa a r.l.», in Castel Viscardo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 9 settembre 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Don Bosco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel Viscardo (Terni), registro società n. 1641, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Don Bosco - Società cooperativa a r.l.», con sede Castel Viscardo (Terni), n. 1641 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, al sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Laura Minelli nata a Roma il 27 luglio 1969, ivi residente in via Egidio Albornoz n. 23, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6535

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Asterix - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 27 novembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Asterix - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Roma, n. 5074/1984 del registro società, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Asterix - Società cooperativa a responsabilità' limitata», in liquidazione, con sede in Roma, come sopra indicata, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, con studio in Civitavecchia (Roma), via G.G. Belli s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6536

DECRETO 24 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa lavoratori giornalisti 1990 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 29 novembre 2000, nei confronti della società cooperativa «Cooperativa lavoratori giornalisti 1990 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa lavoratori giornalisti 1990 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, in liquidazione, n. 2024/90 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il rag. Laura Renata Bertelé, nata a Belluno il 28 agosto 1953, domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6538

DECRETO 24 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa agricola zootecnica S. Biagio a r.l.», in Monte S. Biagio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile non comporta peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società cooperativa agricola zootecnica S. Biagio a r.l.», con sede in Monte S. Biagio (Latina), costituitasi per rogito notaio Raffaella Mandato in data 8 marzo 1986, rep. 30687, reg. soc. 87575, B.U.S.C. n. 2458.

Latina, 24 maggio 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A6585

DECRETO 24 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Esperia r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile non comporta peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Esperia r.l.», con sede in Latina, costituitasi per rogito notaio Raffaello Farano in data 13 dicembre 1976, rep. 495, reg. soc. 5021, B.U.S.C. n. 3768.

Latina, 24 maggio 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A6586

DECRETO 24 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Fondi Service a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile non comporta peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Società cooperativa Fondi Service a r.l.», con sede in Fondi, costituitasi per atto a rogito notaio Gennaro Liquori di Fondi in data 31 gennaio 1994, rep. 15399, reg. soc. 20712, B.U.S.C. n. 3200.

Latina, 24 maggio 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A6587

DECRETO 24 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Art. Edil. Coop. a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile non comporta peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Art. Edil. Coop a r.l.», con sede in Latina, costituitasi per rogito notaio Raffaella Mandato in data 15 luglio 1985, rep. 25834, reg. soc. 10726, B.U.S.C. n. 2377/214209.

Latina, 24 maggio 2001

Il direttore provinciale: D'INCERTOPADRE

01A6588

DECRETO 24 maggio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale 24 gennaio 2001, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Arno s.c. a r.l.», in Firenze.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 2001, n. 46, con il quale la società cooperativa, cooperativa «Arno s.c. a r.l.», con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Boscherini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza 17 gennaio 2001, n. 13/2001, con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 gennaio 2001, n. 46, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arno s.c.a.r.l.», è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A6726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vino DOC «Locorotondo» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 28 maggio 1999 dal consorzio tutela vino DOC «Locorotondo», con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena n. 99, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 30 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela vino DOC «Locorotondo» con sede in Locorotondo (Bari), via Madonna della Catena n. 99, così come risulta dal testo approvato dall'cssemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 30 dicembre 2000.

Art. 2.

Il consorzio tutela vino DOC «Locorotondo» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vino DOC «Locorotondo» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A6544

DECRETO 29 maggio 2001.

Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini e, in particolare gli articoli 19 e 21 concernenti i consorzi volontari di tutela che demandano particolari funzioni di vigilanza nei confronti degli associati e funzioni di tutela generali sulle denominazioni interessate;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 agosto 1997, n. 181, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Ritenuta la necessità di prevedere una sistematicità ed un rafforzamento del sistema di controllo e di tracciabilità in tutte le fasi processo produttivo per i V.Q.P.R.D., a garanzia della loro qualità ed a tutela del consumatore;

Tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. «Rioja», ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo;

Ritenuto, pertanto, di affidare ai consorzi di tutela, già incaricati alla vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, funzioni di controllo nei confronti di tutti i produttori, prevedendo una percentuale di rappresentatività maggiore di quella prevista dal citato decreto n. 256/1997, in considerazione della particolare attività loro demandata;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso in data 24 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Fatte salve le competenze dei diversi enti pubblici in materia di programmazione, gestione e controllo nel settore dei V.Q.P.R.D., il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C.G., anche al fine di garantire la tracciabilità, è effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attività.

Art. 2.

Incarico ai consorzi

1. I consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, al fine di ottenere l'incarico anche per l'attività di controllo di cui all'art. 1, nei confronti di tuffi i partecipanti

alla filiera produttiva, presentano istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, dimostrando di possedere una rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a D.O.C. o a D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione della istanza medesima.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata di un apposito piano di controlli e di relativo tariffario.

3. Verificata la sussistenza del requisito della rappresentatività di cui al comma 1 e l'adeguatezza del piano di controlli e del relativo tariffario di cui al comma 2, il Ministero, su conforme parere della/e regioni e provincia/e autonoma/e interessata/e, emette apposito decreto d'incarico.

Art. 3.

Requisiti di rappresentatività

1. La verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore.

2. Qualora tale requisito di rappresentatività non sia soddisfatto, si procede alla revoca dell'incarico affidato ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

Effettuazione controlli

1. I partecipanti alla filiera produttiva che intendono utilizzare una specifica menzione distintiva di qualità e tracciabilità sono sottoposti al controllo del consorzio di tutela appositamente incaricato ai sensi dell'art. 2.

2. I costi derivanti dall'attività di controllo sono posti a carico di tutti i soggetti appartenenti alla filiera, in proporzione ai quantitativi controllati.

3. Le tariffe relative ai costi sostenuti, poste a carico dei soggetti interessati secondo le modalità di cui al comma 2, sono determinate senza alcuna differenziazione, fra aderenti e non aderenti al consorzio appositamente incaricato.

4. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun consorzio di tutela riconosciuto presenti domanda per ottenere l'incarico di controllo, le regioni e province autonome d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali attivano le procedure per individuare un organismo pubblico o privato cui affidare l'attività di controllo, con le modalità previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

5. La procedura di cui al precedente comma si applica anche nel caso di provvedimento di revoca di cui all'art. 3 del presente decreto.

6. L'organismo autorizzato di cui al comma 4 cesserà dal suo incarico di controllo alla data di pubblicazione dell'eventuale provvedimento di autorizzazione al consorzio di tutela.

Art. 5.

Vigilanza

1. I consorzi di tutela incaricati o gli organismi pubblici o privati autorizzati all'attività di controllo sono tenuti a trasmettere al Ministero e alle regioni o provincie autonome competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno tutti i dati relativi ai controlli effettuati riferiti all'anno precedente.

2. La vigilanza sui consorzi di tutela e sugli organismi pubblici o privati autorizzati all'attività di controllo è esercitata dal Ministero e dalle regioni o province autonome per le produzioni ricadenti nel territorio di propria competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6619

DECRETO 31 maggio 2001

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER LA QUALITÀ DI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992, 1° settembre 1997 e 16 novembre 2000 con i quali sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda del consorzio tutela vini di Orvieto intesa ad ottenere, qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino vengano utilizzati contenitori di legno, che il prodotto immesso al consumo possa presentare un lieve sentore o percezione di legno.

Considerato che il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha, a suo tempo, espresso parere favorevole, alla modifica dei disciplinari di produzione per quelle denominazioni di origine nelle quali venga utilizzato, in fase di elaborazione del prodotto, il passaggio in botti di legno ed abbiano, congiuntamente alla richiesta di modifica, prodotto tutta la necessaria documentazione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla integrazione dell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» annesso al decreto ministeriale 1° settembre 1997 è aggiunto in calce il seguente comma:

«I vini a denominazione di origine controllata "Orvieto", in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A6542

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 2001.

Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva n. 94/9/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva n. 94/9/CE sopracitata;

Visto l'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea n. C51 del 16 febbraio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 94/9/CE

Riferimenti	Anno di ratifica	Titolo delle norme	Norme Italiane
EN 1127-1	1997	Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia	UNI EN 1127-1: 2001
EN 50014	1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali Modifica A1: 1999 alla EN 50014: 1997 Modifica A2: 1999 alla EN 50014: 1997	CEI EN 50014: 1998 A1/A2: 1999
EN 50015	1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni immerse in olio "o"	CEI EN 50015: 1999
EN 50017	1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni a riempimento polverulento "q"	CEI EN 50017: 1999
EN 50018	2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Custodie a prova di esplosione "d"	CEI EN 50018
EN 50019	2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione a sicurezza aumentata "e"	CEI EN 50019
EN 50021	1999	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione "n"	CEI EN 50021: 2000
EN 50054	1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni generali e metodi di prova	CEI EN 50054: 1999
EN 50055	1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo I che indicano fino a 5% (v/v) di metano nell'aria	CEI EN 50055: 1999
EN 50056	1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo I che indicano fino a 100% (v/v) di metano	CEI EN 50056: 1999
EN 50057	1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo II che indicano fino al 100% del limite di infiammabilità inferiore	CEI EN 50057: 1999
EN 50058	1998	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di gruppo II che indicano fino al 100% (v/v) di gas	CEI EN 50058: 1999

EN 50104	1998	Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno - Requisiti di funzionamento e metodi di prova	CEI EN 50104: 1999
EN 50241-1	1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici - parte 1: Requisiti generali e metodi di prova	CEI EN 50241-1: 2000
EN 50241-2	1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici - Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili	CEI EN 50241-2: 2000
EN 50281-1-1	1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 1-1: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro - Costruzione e prove	CEI EN 50281-1-1: 1999
EN 50281-1-2	1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - parte 1-2: Costruzioni elettriche protette per mezzo di un involucro - Scelta, installazione e manutenzione + Corrigendum 12.1999	CEI EN 50281-1-2: 1999
EN 50281-2-1	1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - parte 2: Metodi di prova - Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere	CEI EN 50281-2-1: 1999
EN 50284	1999	Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G	CEI EN 50284: 2000
EN 50303	2000	Costruzioni elettriche di gruppo I, categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone	CEI EN 50303: 2001

Esempio: per la EN 50014: 1997, si applica quanto segue:

EN 50014	1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali (*La norma di riferimento* è EN 50014:1997) Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 (*La norma di riferimento è* EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997) Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 (*La norma di riferimento è* EN 50014:1997 + A1:1999 alla EN 50014:1997 + A2:1999 alla EN 50014:1997	Nessuno (*Non c'è norma sostituita)* Nota 3 (*La norma sostituita è EN 50014:1997*) Nota 3 (*La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997*)

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, Via Battistotti Sassi, 11/b - 20133 Milano e CEI, Via Saccardo, 9 - 20134 Milano.

01A6452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001.

Finanziamento del progetto di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo in agro di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido (opera commissariata *ex lege* n. 135/1997). (Deliberazione n. 34/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il comma 5 sopracitato;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Considerato che nel terzo piano annuale d'attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, approvato con deliberazione C.I.P.E. del 29 marzo 1990, è stato incluso il finanziamento del progetto concernente il completamento dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo in «Agro di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido»;

Considerato che, in attuazione della suddetta delibera C.I.P.E. del 29 marzo 1990, il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con deliberazione n. 609 del 6 febbraio 1991, ha assunto l'impegno di lire 21,318 miliardi per il finanziamento dell'opera ed ha approvato il testo della convenzione n. 44/1990, successivamente stipulata il 28 febbraio 1991 con il consorzio di bonifica della Valle del Liri, regolante il finanziamento concesso;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla suddetta convenzione n. 44/1990, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvedeva ad erogare al consorzio la somma di lire 3,194.988 miliardi a titolo di anticipazione;

Considerato che il consorzio, in attuazione della suddetta convenzione, ha avviato la realizzazione dell'opera finanziata affidandone l'esecuzione alla impresa «Intercantieri S.p.a.» con contratto del 7 settembre 1993;

Considerato che il tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 13/1993 del 14 dicembre 1992, depositata il 3 febbraio 1993, accogliendo il ricorso della ENERG Lazio S.p.a., annullava sia la delibera n. 609 della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sia gli atti ad essa conseguenti;

Considerato che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1002/1994 del 10 novembre 1994, dichiarava l'estinzione del giudizio, in quanto era intervenuto nel frattempo atto di transazione tra il consorzio - ricorrente avverso detta sentenza n. 13/1993 del T.S.A.P. - e la ENERG Lazio;

Considerato altresì che la rinuncia agli atti del giudizio determina l'estinzione del giudizio stesso e rende inefficaci agli atti compiuti, non pregiudicando però la validità delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (art. 310 c.p.c.), con la conseguenza che la sentenza n. 13/1993 del T.S.A.P., passata in giudicato, è divenuta irretrattabile e indisponibile per le parti;

Vista la nota n. 7/3558 del 22 marzo 1995, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica - subentrato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, alla luce di quanto sopra esposto, ha ritenuto doversi considerare definitivamente annullata la deliberazione n. 609 del 6 febbraio 1991 dell'Agenzia medesima con la quale era stata approvata la convenzione di finanziamento n. 44/1990;

Considerato che, in dipendenza di quanto sopra, i lavori venivano definitivamente sospesi il 6 febbraio 1995, data alla quale erano state contabilizzate opere per complessive lire 7,669.103.543 miliardi, al netto delle riserve dell'impresa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, commissario straordinario per l'opera in questione il dott. Pier Maria Piacentini, successivamente sostituito con l'ing. Sergio Dall'Oglio, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998;

Considerato che, a seguito dell'intervento del commissario straordinario, la giunta regionale del Lazio, con deliberazione del 27 luglio 1999, n. 4254, ha concesso al consorzio di derivare l'acqua occorrente per l'irrigazione del comprensorio;

Vista la deliberazione n. 1 del 6 aprile 2000, con la quale il commissario straordinario ha approvato, tra l'altro, la perizia generale per il completamento dell'opera, nonché lo schema di atto di transazione, aggiuntivo al contratto principale, per la definizione dei rapporti tra l'impresa e il consorzio;

Considerato che, la perizia generale di completamento delle opere, approvata dal commissario straordinario, comporta un onere complessivo di lire 39,860 miliardi, suddiviso in due stralci funzionali, dei quali il primo, di lire 21,318 miliardi, quale finanziamento già assentito a valere dal terzo piano annuale *ex lege* n. 64/1986 ed il secondo, di lire 18,542 miliardi, quale ulteriore finanziamento occorrente per il predetto completamento;

Vista la deliberazione n. 2 in data 17 luglio 2000, con la quale il commissario straordinario ha disposto il trasferimento dell'opera e delle relative risorse finanziarie al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 1490 del 13 dicembre 2000, con cui il Ministero delle politiche agricole e forestali (commissario *ad acta*, gestione ex Agensud), nel rappresentare l'esigenza di una rapida ripresa dei lavori relativi all'opera in questione, sottolinea l'urgenza di reperire le occorrenti risorse finanziarie;

Considerato che, con nota n. 1332 del 20 novembre 2000, l'Assessorato per le politiche del bilancio, programmazione e coordinamento risorse comunitarie della regione Lazio ha invitato il competente assessorato dei trasporti e lavori pubblici a valutare se l'intervento di che trattasi possa essere ricompreso nell'accordo di programma quadro «Difesa del suolo e risorse idriche: difesa idraulica di Roma e della zona Sora-Liri Garigliano»;

Considerato in proposito che è in via di formalizzazione il parere favorevole dell'assessorato ai lavori pubblici della regione stessa in ordine all'inserimento dell'intervento nel citato accordo di programma quadro;

Considerato che, con altra delibera, adottata in data odierna da questo comitato, viene disposta - per il corrente esercizio 2001 - l'assegnazione del finanziamento residuo di lire 18,123.002 miliardi di cui al citato primo stralcio funzionale di complessive lire 21,318 miliardi, dei quali lire 3,194.998 già erogati;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di «Ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo in agro di Cassino e Sant'Elia Fiumerapido», di cui alla perizia generale di completamento, di cui alle premesse, approvata dal commissario straordinario per un onere complessivo di lire 39,860 miliardi (20,59 Meuro), è confermato il finanziamento di lire 21,318 miliardi (11,01 Meuro) - relativo al 1° stralcio funzionale - già assentito nell'ambito del terzo piano triennale *ex lege* n. 64/1986. Di tale finanziamento, lire 3,194.998 miliardi sono già state erogate, mentre l'importo residuo di lire 18,123.002 è assegnato con altra delibera adottata in data odierna da questo comitato, a valere delle disponibilità 2001 del fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. L'ulteriore finanziamento di lire 18,542 miliardi (9,58 Meuro), relativo al 2° stralcio funzionale, è posto a carico della quota per interventi infrastrutturali da realizzare nel territorio regionale del Lazio di cui alle proprie delibere n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000, e sarà ricompreso nell'ambito dell'accordo di programma quadro (APQ5) «Difesa del suolo e risorse idriche: difesa idraulica di Roma e della zona di Sora-Liri Garigliano, previsto nell'intesa istituzionale di programma stipulata il 22 marzo 2000 tra il Governo e la regione Lazio.

3. L'importo complessivo di lire 39,860 miliardi, di cui al precedente punto 1, ritenuto necessario per il completamento dell'opera è comprensivo di ogni onere, così come deliberato dal commissario straordinario con deliberazione n. 2 del 17 luglio 2000. Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero delle politiche agricole, cui compete la sorveglianza sull'avanzamento dei lavori ed il completamento dell'opera, parte di detti oneri non siano riconducibili a responsabilità delle amministrazioni finanziatrici nel pregresso rapporto di convenzione, la corrispondente somma sarà riversata, da parte del citato Ministero delle politiche agricole, al fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 299

01A6620

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 298/88 - Realizzazione della strada dallo svincolo ANAS del campo sportivo al ponte S. Pietro e alla zona industriale - 1° stralcio. Perizia di variante. (Deliberazione n. 43/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 298/88 stipulata, in data 10 gennaio 1990, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Campobasso, regolante il finanziamento di lire 33,5 miliardi per la realizzazione di una strada dallo svincolo ANAS del campo sportivo al ponte S. Pietro e alla zona industriale;

Vista la nota n. 14521 del 19 giugno 2000, con la quale l'ente attuatore ha chiesto l'approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995;

Considerato che l'ente attuatore con la nota prima citata ha chiesto la proroga al 31 dicembre 2003 dei termini per la chiusura amministrativa della convenzione;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 febbraio 2001, prot. n. 0038550, ha rilevato la compatibilità dell'istanza del comune di Campobasso con i criteri di funzionalità e fruibilità dell'opera, di cui alla normativa in oggetto;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici con nota dell'8 marzo 2001, prot. n. 10402, ha ritenuto che non dovrebbero sussistere ulteriori ostacoli realizzativi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il nuovo quadro economico della convenzione n. 298/88 di seguito riportato.

2. È prorogato al 31 dicembre 2003 il termine di convenzione.

QUADRO ECONOMICO

(Valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Variante in esame
3.1 Lavori ed espropri	23.652	25.020	25.260
3.2 Imprevisti	2.165	637	138
3.3 Lievitazione prezzi	317	667	0
3.4 Spese generali	2.838	2.955	2.960
3.5 IVA	4.528	4.221	5.142
Totale	33.500	33.500	33.500
Pari a Meuro	17.301,301	—	—

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 75

01A6541

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Istituzione e regolamento della commissione sanità e politiche sociali. (Deliberazione n. 49/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione di questo Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla sua composizione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e, in particolare, i commi 3 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno di questo Comitato;

Vista la propria deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998, con la quale, tenuto conto delle nuove funzioni attribuite a questo Comitato dal citato decreto legislativo n. 430/1997, è stato adeguato il regolamento interno del Comitato stesso alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c);*

Visto, in particolare, l'art. 2 di tale delibera, che prevede l'istituzione, in seno al Comitato, di commissioni interministeriali di livello politico;

Vista la propria delibera n. 78 del 5 agosto 1998, concernente «Istituzione e regolamento delle commissioni previste dalla delibera n. 63/1998»;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. *Istituzione e compiti.*

È istituita, nell'ambito di questo Comitato, la commissione «Sanità e politiche sociali» (commissione VII).

Alla commissione è demandata l'istruttoria delle questioni, inerenti la sanità e le politiche sociali, di particolare complessità e con caratteristiche intersettoriali, al fine di assicurare, fin dalla fase predeliberativa, il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

Le amministrazioni componenti questo Comitato e la Conferenza Stato-regioni possono demandare alla commissione la trattazione di particolari questioni che, pur non esigendo un esame specifico da parte di questo Comitato, necessitano di valutazioni collegiali e di procedure coordinate, anche ai fini di un più rapido espletamento delle relative istruttorie.

La commissione può, nelle materie di competenza, formulare eventuali proposte a questo Comitato per l'a-

dozione delle opportune iniziative, anche legislative, per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 430/1997.

La commissione può richiedere alle amministrazioni interessate e/o enti pubblici e di ricerca e alle università l'approfondimento di particolari tematiche, nonché affidare specifici studi ad esperti di settore, nelle materie di competenza.

2. *Composizione.*

La commissione è presieduta dal rappresentante dell'amministrazione a competenza prevalente, congiuntamente al sottosegretario segretario del C.I.P.E.

Compongono la commissione in via permanente:

il Sottosegretario di Stato alla sanità;

il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato alle politiche sociali;

il Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale;

il Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato;

il Sottosegretario di Stato all'università e alla ricerca scientifica e tecnologica;

il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato agli affari regionali, nella veste di presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In ragione delle materie oggetto dell'istruttoria, la composizione della commissione può essere integrata con la partecipazione dei Sottosegretari di Stato di altre amministrazioni interessate.

Partecipa ai lavori della commissione il presidente della conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome o un suo delegato.

Ove siano in esame questioni che riguardano singole regioni o provincie autonome è chiamato a partecipare il presidente della giunta regionale o della provincia autonoma o l'assessore delegato.

La commissione ha sede presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. *Struttura di supporto.*

Per lo svolgimento dei propri compiti la commissione si avvale di una struttura di supporto interministeriale, composta da rappresentanti delle seguenti amministrazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari sociali); Ministero della sanità; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome.

Le funzioni di coordinamento della struttura di supporto sono affidate al servizio di segreteria del C.I.P.E.

La rappresentanza deve essere espressa ai massimi livelli dirigenziali o può essere affidata ad esperti esterni; in ogni caso deve essere comprovata una pluriennale esperienza settoriale.

La struttura della commissione può essere integrata, in ragione delle materie in trattazione, da rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

I componenti la struttura di supporto della commissione sono nominati con provvedimento del Presidente di questo Comitato, ovvero del presidente delegato.

Nell'ambito della struttura di supporto alla commissione è costituito un gruppo di lavoro tecnico per l'armonizzazione delle metodologie e dell'organizzazione del sistema italiano di formazione dei prezzi dei farmaci con i sistemi adottati dai Paesi della Unione europea.

Tale gruppo è costituito da rappresentanti ed esperti indicati dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il gruppo riferirà periodicamente alla commissione sull'andamento dei lavori formulando, altresì, proposte risolutive delle tematiche esaminate.

4. *Regolamento interno.*

La commissione disciplina con proprio provvedimento le modalità di organizzazione interna non previste dal presente regolamento.

5. *Spese di funzionamento.*

Gli eventuali oneri per incarichi agli esperti e le spese di missione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli addetti al servizio centrale di segreteria del C.I.P.E., nonché degli esperti gravano sulle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del suddetto Ministero; a tal fine gli esperti sono equiparati ai dirigenti generali di livello C.

Le spese di missione degli altri componenti la commissione e la struttura di supporto interministeriale restano a carico dell'amministrazione o dell'organismo che li ha designati.

6. *Disposizioni finali.*

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni di cui alla propria delibera di questo comitato n. 79/1998.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 301

01A6621

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 23 marzo 2001, n. 93. Assegnazione risorse destinate al funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione. (Deliberazione n. 58/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»;

Visto in particolare l'art. 17, comma 8 che dispone di assegnare il contributo di 1000 milioni per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, per l'anno 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1998), che istituisce il Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1999, n. 299 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/2000), con la quale questo Comitato ha adottato il programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;

Vista l'intesa dell'8 marzo 2001 espressa dalla Conferenza unificata, richiesta ai sensi del punto 3*a* della delibera n. 299/99 di questo Comitato, con la quale, tra l'altro, è stato raccomandato alle amministrazioni centrali e regionali di reperire adeguate risorse per l'attuazione del programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, da destinare alle aree del Paese effettivamente interessate da detti fenomeni;

Vista la nota del 19 aprile 2001 con la quale il Ministero dell'ambiente segnala l'urgenza di assegnare le risorse previste dall'art. 17, comma 8 della legge 8 marzo 2001, n. 93, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;

Vista la nota del 24 aprile 2001 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha richiesto la nomina di un rappresentante del Servizio centrale della segreteria del CIPE quale membro del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, onde assicurare un raccordo tra l'attività di detto Comitato e quella della Commissione sviluppo sostenibile;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93, richiamato in premessa, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, viene assegnato al Ministero dell'ambiente il contributo di lire 1000 milioni (516456,90 euro) per l'anno 2001.

2. Un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Servizio centrale della segreteria del CIPE — viene inserito come componente stabile nel Comitato nazionale.

3. Per effettuare la ricognizione degli stanziamenti afferenti azioni e iniziative finalizzate alla lotta alla siccità e alla desertificazione, previsti sui bilanci ordinari delle amministrazioni interessate di cui al punto 1*c* della delibera n. 299/1999 di questo Comitato, viene istituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle amministrazioni centrali coinvolte, compresa la Ragioneria generale dello stato e con il supporto dei tecnici operanti nell'ambito del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, segnalati dal Ministero dell'ambiente. Tale gruppo di lavoro è coordinato dal rappresentante del Servizio centrale della segreteria del CIPE;

4. Tenendo conto di detta ricognizione e di quanto contenuto nel piano di attività per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, predisposto dal Ministero dell'ambiente, saranno assegnate da questo Comitato le ulteriori risorse previste dall'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 2001 n. 93, su proposta del Ministro dell'ambiente.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 30

01A6729

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. Ulteriori assegnazioni per l'anno 2001 (completamenti legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 66/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3 che sostituisce il comma 5 sopracitato;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per assicurare la prosecuzione

delle attività avviate a carico della legge n. 64/1986, ivi incluso il finanziamento di enti ed istituti operanti nell'ambito dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera di questo Comitato n. 155 del 21 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001), con la quale è stata fra l'altro disposta, a valere sulle disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, un'assegnazione, per l'anno 2001, di lire 30 miliardi (15,49 Meuro) a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (punto 2 della delibera), finalizzata alla promozione di occupazione e di impresa ed al finanziamento del programma di attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI);

Vista l'ulteriore delibera di questo Comitato n. 29 dell'8 marzo 2001, con la quale sono state disposte assegnazioni per l'anno 2001 pari a complessive L. 2.064.473.211.080 (1.066,21 Meuro), a favore di varie amministrazioni, in particolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per la programmazione negoziata — n. 15399 del 9 aprile 2001, con la quale viene fra l'altro richiesta un'assegnazione di lire 100 miliardi per il 2001, per fronteggiare le più immediate esigenze operative connesse alla concessione di contributi finanziari a favore delle iniziative di cui ai contratti ed accordi di programma a carico della legge n. 64/1986, a fronte di un'esigenza complessiva valutata dal Servizio stesso in circa 1.287 miliardi;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 910301 del 2 aprile 2001, con la quale viene evidenziato lo stato di realizzazione delle iniziative industriali agevolate ai sensi della legge n. 64/1986 e viene comunicato il fabbisogno finanziario residuo per i relativi completamenti, che comporta per l'esercizio 2001 una richiesta — sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 — per complessive lire 1.000 miliardi;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1242 del 24 aprile 2001, con la quale viene trasmessa la richiesta del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA), concernente le esigenze previste dal Piano operativo 2001 per l'attuazione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), e viene richiesta un'assegnazione — a valere sulle disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 — di lire 51,9 miliardi in termini di competenza;

Vista la successiva nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1929/SSC/01 del 2 maggio 2001, con la quale viene richiesta un assegnazione di lire 12 miliardi a carico del citato fondo ex art. 19, quale contributo relativo al biennio 1999-2000 per il finanziamento delle attività svolte dall'Istituto italiano studi filosofici di Napoli in linea con gli obiettivi della legge n. 64/1986, nonché un contributo per le attività relative al 2001 in misura non superiore al 60% dei costi sostenuti dall'istituto e comunque di importo non superiore a lire 6 miliardi, la cui erogazione è subordinata alla presentazione al Ministero stesso del programma di attività dell'istituto con indicazione delle fonti di copertura finanziaria;

Tenuto conto che con la citata nota del 2 maggio 2001 viene altresì comunicato l'intendimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di predisporre un disegno di legge che consenta, in un quadro normativo definito, di assicurare all'Istituto italiano studi filosofici risorse adeguate allo svolgimento della propria attività, fermo restando che l'erogazione di future risorse dovrà essere comunque subordinata non solo alla verifica dei programmi, delle attività svolte e dei costi sostenuti, ma, soprattutto, alla accertata capacità dell'Istituto italiano studi filosofici di acquisire risorse finanziarie, diverse da quelle di fonte pubblica, per contribuire alla realizzazione dei propri progetti;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze manifestate dalle amministrazioni suindicate, disporre un'assegnazione per l'anno 2001, a carico del fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 93/1996, pari a complessive lire 1.169,9 miliardi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte, per le finalità indicate in premessa, le seguenti assegnazioni per l'anno 2001 pari a complessive L. 1.169.900.000.000 (604.202 Meuro):

(lire)

Amministrazioni interessate	Assegnazioni 2001	Cassa
Ministero tesoro-bilancio:		
Contratti e accordi di programma *ex lege* n. 64/1986 . . .	100.000.000.000	15.000.000.000

(lire)

Amministrazioni interessate	Assegnazioni 2001	Cassa
Ministero università e ricerca:		
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA)	51.900.000.000	51.900.000.000
Istituto italiano studi filosofici (IISF)	18.000.000.000	12.000.000.000
Ministero industria:		
Incentivi industriali *ex lege* n. 64/1986	1.000.000.000.000	300.000.000.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .	1.169.900.000.000 (Meuro 604.203)	378.900.000.000 (Meuro 195.685)

2. Per quanto concerne l'assegnazione di lire 18 miliardi a favore del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per le esigenze dell'Istituto italiano studi filosofici di Napoli, la quota di lire 12 miliardi, quale contributo per il biennio 1999-2000, è trasferibile all'istituto stesso sulla base della rendicontazione delle attività svolte.

L'erogazione della restante quota riferita al 2001, fino ad un importo massimo di lire 6 miliardi, è condizionata, secondo quanto indicato in premessa, alla presentazione al detto Ministero del programma di attività dell'istituto con indicazione delle fonti di copertura finanziaria.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotterà le opportune iniziative volte ad assicurare, in un quadro normativo definito, risorse adeguate allo svolgimento delle iniziative dell'istituto ed a prevedere che l'assegnazione di futuri contributi pubblici sia comunque subordinata non solo alla verifica dei programmi, delle attività svolte e dei costi sostenuti, ma anche della accertata capacità dell'Istituto italiano studi filosofici di acquisire risorse finanziarie diverse da quelle di fonte pubblica, per contribuire alla realizzazione dei programmi stessi.

3. Nell'ambito della IV Commissione CIPE «Ricerca e formazione» è costituito un Gruppo di lavoro interministeriale incaricato di approfondire, sulla base di idonea ricognizione preventiva, le tematiche connesse al finanziamento degli organismi operanti nell'ambito del soppresso Intervento straordinario nel Mezzogiorno — finanziati, a partire dal 1994, a carico del Fondo ex art. 19 — con particolare riguardo alla loro natura giuridica ed al relativo assetto finanziario.

La composizione e le modalità operative del Gruppo di lavoro saranno definite dalla citata Commissione.

4. I competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre le conseguenti variazioni di bilancio in conto residui, attuative della presente delibera.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 31

01A6730

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto sociale della Toro Targa Assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1878).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Toro Targa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 17 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Toro Targa Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Toro Targa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 *(Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni).*

a) nuovo ammontare del capitale sociale: euro 67.550.000 (in luogo del precedente importo di euro 45.900.000) diviso in numero 67.550.000 azioni del valore nominale di un euro cadauna (in esecuzione dell'aumento deliberato dall'assemblea straordinaria del 5 febbraio 2001);

b) nuovo aumento a pagamento, entro il 30 giugno 2001, deliberato dall'assemblea straordinaria del 17 aprile 2001, da euro 67.550.000 a euro 73.550.000».

«Art. 20 *(Collegio sindacale).* — Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2 lettera *a)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6732

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001.

Approvazione delle nuove norme statutarie di Assicurazioni VMG 1857 S.p.a., conseguenti alla trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni e alla variazione della denominazione sociale da Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso in Assicurazioni VMG 1857 S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1880).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso, con sede in Milano;

Vista la delibera assunta in data 16 marzo 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci della Vecchia Mutua

Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso che ha approvato la trasformazione del tipo societario da mutua assicuratrice in società per azioni con la nuova denominazione di assicurazioni VMG 1857 S.p.a., e le conseguenti modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto 3 aprile 2001 con il quale il tribunale di Milano ha omologato le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 16 marzo 2001;

Visto l'atto di rettifica del 22 maggio 2001 e lo statuto sociale allo stesso allegato, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Milano in data 28 maggio 2001, recante talune modifiche apportate sulla base della facoltà a tal fine riconosciuta al presidente e all'amministratore delegato dall'assemblea straordinaria del 16 maggio 2001;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di assicurazioni VMG 1857 S.p.a., così come modificato a seguito della trasformazione di tipo societario da società mutua assicuratrice a società per azioni, nonché la variazione di denominazione sociale da Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Società di Mutua Assicurazione a Premio Fisso in assicurazioni VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, via Broggi n. 21.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A6804

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000. (Deliberazione n. 92/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2001;

Premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera 4 dicembre 1996, n. 03/96 con cui l'Autorità ha approvato il regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Viste la delibera 30 maggio 1997, n. 59/97, e la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha approvato modificazioni e integrazioni del regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;

Vista la delibera 23 dicembre 1997, n. 151/97, con cui l'Autorità ha istituito il «Fondo compensazione entrate» che viene alimentato annualmente con l'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio precedente, e la cui dotazione finanziaria non può eccedere, nel suo ammontare totale, l'importo massimo di lire 40 miliardi;

Vista la delibera 28 dicembre 1999, n. 203/99, con cui l'Autorità ha approvato il bilancio preventivo per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000;

Ritenuto che il rendiconto della gestione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000 risponda ai criteri e agli obbiettivi generali a cui deve attenersi la medesima Autorità;

Delibera:

Di approvare il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera (Allegato *A*).

Di approvare i documenti che accompagnano il rendiconto di cui sopra «Allegati al conto del bilancio e al conto del patrimonio» e «Relazione tecnica al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000».

Di destinare l'avanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000 al capitolo di spesa denominato «Fondo compensazione entrate», fino al raggiungimento del limite massimo previsto di lire 40 miliardi, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 2001.

Di destinare il residuo avanzo di amministrazione generato dalla gestione dell'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000 al finanziamento di spese correnti e di spese in conto capitale del bilancio di previsione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2001.

Di dare mandato al Presidente affinché il «Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000» venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 26 aprile 2001

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

Autorità per l'energia elettrica e il gas

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 GENNAIO 2000 - 31 DICEMBRE 2000

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (art. 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 - Entrate (in lire)

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2000
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1999	10.300.300.617	-	-	-	10.300.300.617	-	-	-	-	-	-	-
I			**ENTRATE CORRENTI**												
	I		**Vendita di beni e servizi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria I	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	II		**Trasferimenti**												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	33.944.173.000	34.787.479.000	-	34.787.479.000	(843.306.000)	724	-	724	724	(724)	34.787.479.000	-
			Totale categoria II	**33.944.173.000**	**34.787.479.000**	**-**	**34.787.479.000**	**(843.306.000)**	**724**	**-**	**724**	**724**	**(724)**	**34.787.479.000**	**-**
	III		**Redditi patrimoniali**												
		102	Interessi attivi	500.000.000	726.461.614	454.748.450	1.181.210.064	(681.210.064)	137.576.649	137.576.649	-	137.576.649	-	864.038.263	454.748.450
			Totale categoria III	**500.000.000**	**726.461.614**	**454.748.450**	**1.181.210.064**	**(681.210.064)**	**137.576.649**	**137.576.649**	**-**	**137.576.649**	**-**	**864.038.263**	**454.748.450**
	IV		**Entrate diverse**												
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	100.000.000	5.825.085	1.760.000	7.585.085	92.414.915	-	-	-	-	-	5.825.085	1.760.000
			Totale categoria IV	**100.000.000**	**5.825.085**	**1.760.000**	**7.585.085**	**92.414.915**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.825.085**	**1.760.000**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**34.544.173.000**	**35.519.765.699**	**456.508.450**	**35.976.274.149**	**(1.432.101.149)**	**137.577.373**	**137.576.649**	**724**	**137.577.373**	**(724)**	**35.657.342.348**	**456.508.450**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**												
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Totale categoria V	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
			Totale categoria VI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2000
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
			Partite di giro e contabilità speciali												
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	50.000.000	15.000.000	-	15.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	4.600.000.000	4.121.754.757	1.545.341	4.123.300.098	476.699.902	-	-	-	-	-	4.121.754.757	1.545.341
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	-	-	-	-	-	33.564.512	30.155.540	3.408.972	33.564.512	-	30.155.540	3.408.972
			Totale categoria VII	**4.650.000.000**	**4.136.754.757**	**1.545.341**	**4.138.300.098**	**511.699.902**	**33.564.512**	**30.155.540**	**3.408.972**	**33.564.512**	**-**	**4.166.910.297**	**4.954.313**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**4.650.000.000**	**4.136.754.757**	**1.545.341**	**4.138.300.098**	**511.699.902**	**33.564.512**	**30.155.540**	**3.408.972**	**33.564.512**	**-**	**4.166.910.297**	**4.954.313**
			TOTALE GENERALE	**49.494.473.617**	**39.656.520.456**	**458.053.791**	**40.114.574.247**	**9.379.899.370**	**171.141.885**	**167.732.189**	**3.409.696**	**171.141.885**	**(724)**	**39.824.252.645**	**461.462.763**

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2000
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
I			**SPESE CORRENTI**												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.600.000.000	1.467.381.793	-	1.467.381.793	132.618.207	-	-	-	-	-	1.467.381.793	-
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	600.000.000	163.053.298	97.617.849	260.671.147	339.328.853	64.554.888	64.554.888	-	64.554.888	-	227.608.186	97.617.849
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	300.000.000	235.604.897	30.748.623	266.353.520	33.646.480	39.414.264	39.414.264	-	39.414.264	-	275.019.161	30.748.623
			Totale categoria I	**2.500.000.000**	**1.866.039.988**	**128.366.472**	**1.994.406.460**	**505.593.540**	**103.969.152**	**103.969.152**	**-**	**103.969.152**	**-**	**1.970.009.140**	**128.366.472**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	9.800.000.000	7.530.865.708	733.267.819	8.264.133.527	1.535.866.473	572.390.454	572.390.454	-	572.390.454	-	8.103.256.162	733.267.819
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.900.000.000	2.014.543.088	694.349.344	2.708.892.432	1.191.107.568	444.152.040	444.113.640	38.400	444.152.040	(38.400)	2.458.656.728	694.349.344
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	300.000.000	160.121.811	28.735.530	188.857.341	111.142.659	23.822.578	23.822.578	-	23.822.578	-	183.944.389	28.735.530
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	1.200.000.000	1.013.293.367	131.286.445	1.144.579.812	55.420.188	28.063.771	28.063.771	-	28.063.771	-	1.041.357.138	131.286.445
			Totale categoria II	**15.200.000.000**	**10.718.823.974**	**1.587.639.138**	**12.306.463.112**	**2.893.536.888**	**1.068.428.843**	**1.068.390.443**	**38.400**	**1.068.428.843**	**(38.400)**	**11.787.214.417**	**1.587.639.138**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	750.000.000	59.873.502	550.102.678	609.976.180	140.023.820	940.889.939	143.265.052	797.624.887	940.889.939	-	203.138.554	1.347.727.565
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	**750.000.000**	**59.873.502**	**550.102.678**	**609.976.180**	**140.023.820**	**940.889.939**	**143.265.052**	**797.624.887**	**940.889.939**	**0**	**203.138.554**	**1.347.727.565**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	800.000.000	143.991.200	288.768.752	432.759.952	367.240.048	577.894.000	320.728.500	257.165.500	577.894.000	(207.685.500)	464.719.700	338.248.752
		131	Compensi e rimborsi agli esperti per consulenze su specifici temi e problemi.	800.000.000	235.698.308	564.044.400	799.742.708	257.292	130.855.100	72.891.100	57.964.000	130.855.100	(57.964.000)	308.589.408	564.044.400
		132	Canoni di locazione.	2.300.000.000	2.079.941.492	-	2.079.941.492	220.058.508	56.861.589	28.282.389	28.579.200	56.861.589	(28.579.200)	2.108.223.881	-
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	850.000.000	114.449.187	30.682.745	145.131.932	704.868.068	573.843.399	88.072.648	485.770.751	573.843.399	(9.297.251)	202.521.835	507.156.245
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	300.000.000	140.102.732	53.319.041	193.421.773	106.578.227	61.449.915	55.850.315	5.599.600	61.449.915	(5.599.600)	195.953.047	53.319.041
		135	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	500.000.000	124.356.125	26.329.020	150.685.145	349.314.855	100.409.300	28.730.700	71.678.600	100.409.300	(25.047.768)	153.086.825	72.959.852
		136	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	150.000.000	43.563.658	73.573.600	117.137.258	32.862.742	52.476.800	42.193.592	10.283.208	52.476.800	(1.218.408)	85.757.250	82.638.400
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	300.000.000	119.856.564	36.974.274	156.830.838	143.169.162	11.507.474	10.745.085	762.389	11.507.474	-	130.601.649	37.736.663

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2000
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	950.000.000	316.378.960	157.649.408	474.028.368	475.971.632	199.941.656	195.215.656	4.726.000	199.941.656	-	511.594.616	162.375.408
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	550.000.000	379.818.859	7.137.716	386.956.575	163.043.425	24.610.320	7.810.320	16.800.000	24.610.320	-	387.629.179	23.937.716
		140	Spese casuali.	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		141	Spese di rappresentanza.	200.000.000	18.622.812	26.579.400	45.202.212	154.797.788	22.954.600	12.391.600	10.563.000	22.954.600	(10.563.000)	31.014.412	26.579.400
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari.	450.000.000	102.727.358	4.871.906	107.599.264	342.400.736	63.264.374	57.792.000	5.472.374	63.264.374	(2.472.374)	160.519.358	7.871.906
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	350.000.000	156.250.291	15.906.680	172.156.971	177.843.029	4.705.332	3.105.000	1.600.332	4.705.332	(1.600.332)	159.355.291	15.906.680
		144	Vigilanza locali.	450.000.000	144.550.746	277.517.935	422.068.681	27.931.319	259.369.447	259.342.390	27.057	259.369.447	(27.057)	403.893.136	277.517.935
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	200.000.000	3.266.000	-	3.266.000	196.734.000	-	-	-	-	-	3.266.000	-
		146	Premi di assicurazione diversi.	200.000.000	80.962.500	-	80.962.500	119.037.500	-	-	-	-	-	80.962.500	-
		147	Prestazioni di servizi resi da terzi.	2.100.000.000	695.375.020	847.263.656	1.542.638.676	557.361.324	1.045.315.689	658.364.039	386.951.650	1.045.315.689	(178.064.288)	1.353.739.059	1.056.151.018
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	50.000.000	4.345.000	1.418.500	5.763.500	44.236.500	-	-	-	-	-	4.345.000	1.418.500
		149	Spese bancarie	15.000.000	1.047.330	297.070	1.344.400	13.655.600	164.400	164.400	-	164.400	-	1.211.730	297.070
			Totale categoria IV	**11.525.000.000**	**4.905.304.142**	**2.412.334.104**	**7.317.638.246**	**4.207.361.754**	**3.185.623.395**	**1.841.679.734**	**1.343.943.661**	**3.185.623.395**	**(528.118.778)**	**6.746.983.876**	**3.228.158.987**
	V		**Trasferimenti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	2.419.173.000	-	-	-	2.419.173.000	-	-	-	-	-	-	-
		161	Fondo compensazione entrate	10.300.300.617	-	-	-	10.300.300.617	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**12.719.473.617**	-	-	-	**12.719.473.617**	-	-	-	-	-	-	-
			TOTALE SPESE CORRENTI	**42.694.473.617**	**17.550.041.606**	**4.678.442.392**	**22.228.483.998**	**20.465.989.619**	**5.298.911.329**	**3.157.304.381**	**2.141.606.948**	**5.298.911.329**	**(528.157.178)**	**20.707.345.987**	**6.291.892.162**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	1.750.000.000	211.595.400	200.172.000	411.767.400	1.338.232.600	286.946.432	158.854.767	128.091.665	286.946.432	-	370.450.167	328.263.665

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2000
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	400.000.000	58.558.342	31.055.420	89.613.762	310.386.238	19.596.133	14.256.833	5.339.300	19.596.133	-	72.815.175	36.394.720
		182	Acquisto immobile sede dell'Autorità Spese per opere di ripristino e trasformazione.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	2.150.000.000	270.153.742	231.227.420	501.381.162	1.648.618.838	306.542.565	173.111.600	133.430.965	306.542.565	0	443.265.342	364.658.385
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	270.153.742	231.227.420	501.381.162	1.648.618.838	306.542.565	173.111.600	133.430.965	306.542.565	0	443.265.342	364.658.385
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	50.000.000	15.000.000	-	15.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	4.600.000.000	3.163.727.610	959.572.488	4.123.300.098	476.699.902	678.959.306	677.439.864	1.519.442	678.959.306	(1.519.442)	3.841.167.474	959.572.488
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	-	-	-	-	-	4.595.338	4.595.338	-	4.595.338	-	4.595.338	-
			Totale categoria IX	4.650.000.000	3.178.727.610	959.572.488	4.138.300.098	511.699.902	683.554.644	682.035.202	1.519.442	683.554.644	(1.519.442)	3.860.762.812	959.572.488
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.650.000.000	3.178.727.610	959.572.488	4.138.300.098	511.699.902	683.554.644	682.035.202	1.519.442	683.554.644	(1.519.442)	3.860.762.812	959.572.488
			TOTALE GENERALE	49.494.473.617	20.998.922.958	5.869.242.300	26.868.165.258	22.626.308.359	6.289.008.538	4.012.451.183	2.276.557.355	6.289.008.538	(529.676.620)	25.011.374.141	7.616.123.035

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2000
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1999	10.300.300.617	-	-	-	10.300.300.617	-	-	-	-	-	-	-
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II - Trasferimenti	33.944.173.000	34.787.479.000	-	34.787.479.000	(843.306.000)	724	-	724	724	(724)	34.787.479.000	-
Categoria III - Redditi patrimoniali	500.000.000	726.461.614	454.748.450	1.181.210.064	(681.210.064)	137.576.649	137.576.649	-	137.576.649	-	864.038.263	454.748.450
Categoria IV - Entrate diverse	100.000.000	5.825.085	1.760.000	7.585.085	92.414.915	-	-	-	-	-	5.825.085	1.760.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	34.544.173.000	35.519.765.699	456.508.450	35.976.274.149	(1.432.101.149)	137.577.373	137.576.649	724	137.577.373	(724)	35.657.342.348	456.508.450
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	4.650.000.000	4.136.754.757	1.545.341	4.138.300.098	511.699.902	33.564.512	30.155.540	3.408.972	33.564.512	-	4.166.910.297	4.954.313
TOTALE ENTRATE	39.194.173.000	39.656.520.456	458.053.791	40.114.574.247	(920.401.247)	171.141.885	167.732.189	3.409.696	171.141.885	(724)	39.824.252.645	461.462.763
TOTALE GENERALE	49.494.473.617	39.656.520.456	458.053.791	40.114.574.247	9.379.899.370	171.141.885	167.732.189	3.409.696	171.141.885	(724)	39.824.252.645	461.462.763

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2000
	PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	2.500.000.000	1.866.039.988	128.366.472	1.994.406.460	505.593.540	103.969.152	103.969.152	-	103.969.152	-	1.970.009.140	128.366.472
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	15.200.000.000	10.718.823.974	1.587.639.138	12.306.463.112	2.893.536.888	1.068.428.843	1.068.390.443	38.400	1.068.428.843	(38.400)	11.787.214.417	1.587.639.138
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	750.000.000	59.873.502	550.102.678	609.976.180	140.023.820	940.889.939	143.265.052	797.624.887	940.889.939	-	203.138.554	1.347.727.565
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	11.525.000.000	4.905.304.142	2.412.334.104	7.317.638.246	4.207.361.754	3.185.623.395	1.841.679.734	1.343.943.661	3.185.623.395	(528.118.778)	6.746.983.876	3.228.158.987
Categoria V - Trasferimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria Vi - Somme non attribuibili	12.719.473.617	-	-	-	12.719.473.617	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	42.694.473.617	17.550.041.606	4.678.442.392	22.228.483.998	20.465.989.619	5.298.911.329	3.157.304.381	2.141.606.948	5.298.911.329	(528.157.178)	20.707.345.987	6.291.892.162
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.150.000.000	270.153.742	231.227.420	501.381.162	1.648.618.838	306.542.565	173.111.600	133.430.965	306.542.565	-	443.265.342	364.658.385
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	4.650.000.000	3.178.727.610	959.572.488	4.138.300.098	511.699.902	683.554.644	682.035.202	1.519.442	683.554.644	(1.519.442)	3.860.762.812	959.572.488
TOTALE SPESE	49.494.473.617	20.998.922.958	5.869.242.300	26.868.165.258	22.626.308.359	6.289.008.538	4.012.451.183	2.276.557.355	6.289.008.538	(529.676.620)	25.011.374.141	7.616.123.035
TOTALE GENERALE	49.494.473.617	20.998.922.958	5.869.242.300	26.868.165.258	22.626.308.359	6.289.008.538	4.012.451.183	2.276.557.355	6.289.008.538	(529.676.620)	25.011.374.141	7.616.123.035

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

CONTO DEL PATRIMONIO AL 31 DICEMBRE 2000 (art. 31 del Regolamento di contabilità)

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO
1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 (in lire)

ATTIVO

CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/99	37.160.471.591	
AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2000	14.812.878.504	
TOTALE LIQUIDITA' DI CASSA AL 31/12/2000		**51.973.350.095**
RESIDUI ATTIVI:		**461.462.763**
BENI MOBILI ACQUISTATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		**1.728.009.754**
BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO:		
Attrezzature informatiche e software		255.759.600
Mobili e arredi		91.732.767
Macchine d'ufficio		19.885.800
Impianti e sistemi telefonici		6.240.000
Materiale bibliografico		102.802.595
TOTALE BENI MOBILI ACQUISTATI NELL'ESERCIZIO		**476.420.762**
TOTALE ATTIVO: (lire)		**54.639.243.374**

PASSIVO:

RESIDUI PASSIVI:		**7.616.123.035**
di cui Trattamento per fine rapporto	1.347.727.565	
PATRIMONIO NETTO:		
Consistenza patrimoniale		2.204.430.516
Fondo compensazione entrate		31.042.604.938
Avanzo di amministrazione al 31/12/2000		13.776.084.885
TOTALE PATRIMONIO NETTO:		**47.023.120.339**
TOTALE PASSIVO		**54.639.243.374**

01A6214

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2001.

Regolamento concernente l'accesso ai documenti. (Deliberazione n. 217/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'art. 4;

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2001

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*

Art. 1.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;

f) per bollettino, il bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2.

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali è richiesto l'accesso.

2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

Art. 4.

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:

a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 1), della legge;

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo *iter,* nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

01A6589

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. **DAS/V/5945/VOL.**

Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d),* della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

La presente circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento di progetti elaborati da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

Modalità di partecipazione.

I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto di ripartizione del Fondo per le politiche sociali del 22 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti in data 2 maggio 2001, registro n. 4, foglio n. 345, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2001 (legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento, l'organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa.

Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente circolare, deve almeno concorrere, nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilità del progetto al finanziamento, in quanto è un ele-

mento che attesta la concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti, formatori, progettisti, rimborso spese per il personale volontario e così via).

Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di questi, firmata dal legale rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto.

Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti, erogati dal Fondo per il volontariato.

L'Osservatorio nazionale potrà disporre il finanziamento dei progetti in maniera globale o parziale.

A) Soggetti destinatari del finanziamento.

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2000 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

B) Priorità nella valutazione dei progetti.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche:

1) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, immigrati, profughi e rifugiati, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette;

2) particolare innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

3) promozione di collaborazione con enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati;

4) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

5) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale.

Saranno privilegiati, inoltre, gli interventi dedicati alle povertà estreme, alle povertà economiche, a favorire l'inclusione di soggetti svantaggiati, in particolare di giovani che vivono in contesti di forte degrado urbano e sociale.

Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

C) Termini e modalità di presentazione delle richieste.

Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera *A* dovranno far pervenire entro quarantacinque giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare.

La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Ufficio V - via Veneto n. 56 - 00187 Roma.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

a) copia dello statuto vigente, redatto conformemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, da cui risulti la data di costituzione dell'associazione;

c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione.

D) Descrizione del progetto.

Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare.

In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati:

il nome dell'organizzazione;

il nome del legale rappresentante;

l'indirizzo ed altri riferimenti della sede;

la tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;

l'entità del contributo richiesto;

l'entità del contributo a carico dell'organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo previsto dal progetto che si intende realizzare;

il titolo del progetto presentato;

i destinatari a cui è rivolto;

la documentazione allegata.

Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

E) Motivi di inammissibilità.

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:

spedite oltre il termine di scadenza;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;

inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti;

finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo fondo o con altri fondi;

prive della documentazione prevista dalla presente circolare;

prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico.

F) Oneri non ammissibili a contributo.

Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto.

G) Commissione di valutazione.

La valutazione dell'ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale.

La commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell'ambito della valutazione, nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali; un componente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza dell'ufficio volontariato, anch'esso senza diritto di voto.

I progetti pervenuti saranno esaminati, in una prima fase preliminare, dalla commissione per verificare il possesso dei requisiti formali.

I progetti che hanno superato tale fase saranno valutati secondo criteri contenuti nella presente circolare e ad insindacabile giudizio della commissione.

La commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio.

H) Progetti ammessi al finanziamento.

Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:

composizione attuale dell'organo rappresentativo;

certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

bilancio consuntivo 2000;

bilancio preventivo 2001 in caso sia previsto dallo statuto;

codice fiscale dell'organizzazione;

estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma di accreditamento della somma concessa.

Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato devono comunicare l'effettiva realizzabilità del progetto ammesso al finanziamento. Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento.

In entrambi i casi su citati, subentrerà nel diritto al finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.

I) Monitoraggio *in itinere*.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato potrà sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.

Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto, che va comunicata, una relazione, con scadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento del progetto, e una rendicontazione sulle spese sostenute fino a quel momento.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

J) Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento verrà ripartito in due fasi:

80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro per la solidarietà sociale: TURCO

ALLEGATO 1

Domanda di contributo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 ROMA

Oggetto: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 2001 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto .... rappresentante legale della .... con sede legale nel comune di .... provincia di ....

Indirizzo ....
c.a.p. .... tel. .... fax ....
e-mail .... avente natura giuridica di:

☐ associazione con personalità giuridica;

☐ associazione priva di personalità giuridica;

☐ altro tipo di organizzazione (specificare) ....
che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

A. .... ;

B. .... ;

C. .... ;

D. .... ,

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... (1) precisando che l'intervento è destinato alla realizzazione del progetto allegato alla presente dal titolo: ....
....
....
rivolto a ....

La quota a carico dell'organizzazione proponente è di lire .... pari al 30% del costo complessivo del progetto.

Allega alla domanda la seguente documentazione:

a) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione;

b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione, autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione;

c) copia dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione, autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione oppure dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l'avvenuta iscrizione nel registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione.

Data ....

Firma ....

(1) L'importo richiesto va calcolato riducendo il costo complessivo del progetto del 30% a carico dell'organizzazione richiedente il finanziamento (Vedi «Modalità di partecipazione»).

ALLEGATO 2

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto: ....
(per esteso)

Descrizione del progetto:

L'idea ....

I motivi ....

Gli obiettivi ....

Le azioni ....

Le metodologie ....

I principali risultati ....

Destinatari finali dell'intervento ....
(specificare)

Numero dei destinatari previsti:

Totale ....

Maschi...

Femmine ....

Aree di intervento:

Lotta al disagio di soggetti svantaggiati

Creazione sviluppo di servizi territoriali

Sostegno all'inclusione sociale (lotta alle povertà)

Altro ....
(specificare)

Ambito territoriale:

Regione

Provincia

Comune

Aspetti innovativi del progetto: ....

Caratteristiche sperimentali e trasferibilità del modello: ....
....
(specificare)

Reti di collegamento previste con altre organizzazioni: ....
....
(specificare tipologia di organizzazione)

Accordi, delle collaborazioni con enti pubblici e soggetti privati:
....
(specificare)

Eventuali altri contributi di enti: ....
(specificare)

Durata del progetto per l'anno finanziario corrente: ....
....
(specificare in mesi)

Tempi e fasi: ....
(in modo dettagliato)

Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione: ....

Singole fasi ....

Anagrafica dell'organizzazione proponente:

Denominazione ....

Indirizzo, telefono, fax ....

Tipologia giuridica ....

Nome del rappresentante legale ....

Nome del responsabile del progetto ....

Volontari impiegati:

Numero ....

Livello di preparazione ....

Attività formativa ....

Contenuti dell'attività svolta ....

Numero ore settimanali ....

Personale non volontario coinvolto:

Numero ....

Qualifica ....

Ruolo svolto nel progetto ....

Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate:

....

....

....

PIANO ECONOMICO

1. Singole voci di spesa previste (finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto):

a) spese di progettazione ....

b) attività promozionali ....

c) spese di funzionamento e gestione ....

d) rimborso spese volontari ....

e) spese personale interno ....

f) assicurazione ....

g) spese di strutture ....

h) spese di viaggio, vitto, alloggio ....

i) spese amministrative, materiali didattici ....

j) altre voci di spesa (specificare) ....

Totale ....

2. Entità di contributo richiesto ....

3. Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) e origine delle risorse (specificare la natura delle risorse) ....

4. Entità del co-finanziamento da parte di altri organismi (se previsto) ....

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale e del presente piano economico.

01A6545

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. **1140775.**

Rettifiche e integrazioni di alcuni errori materiali della circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001, concernente modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000.

Alle imprese interessate
Alle organizzazioni imprenditoriali
Al Mediocredito Centrale S.p.a.
All'Artigiancassa S.p.a.

Con la circolare n. 1138443 del 2 febbraio 2001 sono state diramate le indicazioni esplicative in merito alle modalità di presentazione delle domande e alla procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 luglio 2000.

Considerato che nella predetta circolare sono stati rilevati alcuni errori materiali, che potrebbero indurre ad una non chiara comprensione del testo, si provvede ad apportare le seguenti modifiche:

1) al punto 8.1, prima riga, l'espressione «di cui al precedente punto 6» è rettificata in «di cui al precedente punto 7»;

2) al punto 9.1, secondo capoverso, la frase «secondo le disposizioni di cui al punto 6.4» è rettificata in «secondo le disposizioni di cui al punto 6.5»;

3) al punto 11.4, ultimo capoverso, la frase «per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto degli ammortamenti» è rettificata in «per "investimento netto" si intende il totale delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti»;

4) al punto 13.3, secondo capoverso, la frase «la "data di ultimazione" dell'investimento è quella del pagamento dell'ultimo titolo di spesa» è rettificata in «la "data di ultimazione" dell'investimento è quella dell'ultimo titolo di spesa»;

5) al punto 34) dell'allegato 6 (modulo di domanda) la frase «corrisponde al valore delle immobilizzazioni materiali e delle immobilizzazioni immateriali al netto delle quote di ammortamento» è rettificata in «corrisponde al valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento»;

6) al punto C10 dell'allegato 7 (scheda tecnica) è eliminata l'espressione «o al collegamento telematico tra imprese»;

7) al punto D5.3, colonna B dell'allegato 7 (scheda tecnica) l'espressione «partecipazione nell'impresa richiedente» è rettificata in «partecipazione nell'impresa rilevata»;

8) al punto «Data di costituzione (9)» dell'allegato 8 (istruzioni per la compilazione), penultima riga, la frase «entro l'erogazione della prima quota di contributo» è rettificata in «entro l'erogazione della seconda quota di contributo»;

9) al punto C3.1 dell'allegato 8 (istruzioni per la compilazione), dopo la parola «fattura» sono eliminate le parole «contratto di leasing, contratto di fornitura di servizi reali»;

10) al punto C3.2 dell'allegato 8 (istruzioni per la compilazione) la frase «indicare la data (effettiva o presunta) relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile pagato e quietanzato» è rettificata in «indicare la data (effettiva o presunta) relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile»;

11) al punto C3.5 dell'allegato 8 (istruzioni per la compilazione), dopo le parole «24 mesi» sono aggiunte le parole «dalla data di concessione»;

12) al punto C5 dell'allegato 8 (istruzioni per la compilazione), la frase «valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto delle quote di ammortamento» è rettificata in «valore delle immobilizzazioni materiali al netto delle quote di ammortamento»;

13) con riferimento all'elenco dei comuni ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.*c)* del Trattato UE, riportato nell'allegato 14 per effetto delle rettifiche apportate dal decreto ministeriale del 12 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001, sono eliminate le note 64, 65, 66 e 67 relative rispettivamente ai comuni di Albano, Ariccia, San Salvo e Vasto, che pertanto si intendono interamente ammessi alla deroga 87.3.*c)*.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro: LETTA

01A6543

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 31 maggio 2001:

Fazio Antonino, notaio residente nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Patti, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Esposito Ciro, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Afragola, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caccavale Ciro, notaio residente nel comune di Ostiglia, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Ercolano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Satta Flores Fabrizia, notaio residente nel comune di Arona, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Iazzetti Mario, notaio residente nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

01A6220

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 giugno 2001

Dollaro USA	0,8563
Yen giapponese	105,43
Corona danese	7,4551
Lira Sterlina	0,61320
Corona svedese	9,0719
Franco svizzero	1,5300
Corona islandese	90,58
Corona norvegese	7,9000
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57521
Corona ceca	33,903
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,27

Litas lituano	3,4243
Lat lettone	0,5427
Lira maltese	0,3971
Zloty polacco	3,3977
Leu romeno	24804
Tallero sloveno	218,0567
Corona slovacca	42,930
Lira turca	1048000
Dollaro australiano	1,6380
Dollaro canadese	1,3124
Dollaro di Hong Kong	6,6788
Dollaro neozelandese	2,0670
Dollaro di Singapore	1,5563
Won sudcoreano	1116,62
Rand sudafricano	6,8984

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6926

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kryobulin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.80/D112 dell'11 giugno 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KRYOBULIN:

«Tim 3» IV 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 flac. 10 ml - A.I.C. 022720041;

«Tim 3» IV flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 20 ml - A.I.C. 022720054;

«Tim 3» IV flac. liof. 1000 U.I. + 1 flac. 40 ml - A.I.C. 022720066.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Baxter S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A6661

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modifiche allo statuto della Quadrifoglio Vita S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1882 del 13 giugno 2001, l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Quadrifoglio Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 5 (conversione del capitale sociale in euro); art. 13 (modalità e periodicità di convocazione del consiglio di amministrazione e comunicazione del consiglio al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo e in potenziale conflitto di interessi); art. 17 (composizione del collegio, modalità di nomina del suo presidente, requisiti e cause di incompatibilità dei membri del collegio).

01A6731

Approvazione delle modifiche allo statuto della DB Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1875 dell'11 giugno 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della DB Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 9 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative all'art. 16 (numero dei sindaci effettivi e supplenti; modalità di nomina del presidente del collegio sindacale; limiti al cumulo degli incarichi; poteri del collegio sindacale; individuazione delle materie e dei settori strettamente attinenti all'oggetto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

01A6733

COMUNE DI ALTARE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Altare (Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 32 del 2 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di stabilire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF valida per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 per cento;

2. Di dare atto che l'aliquota deliberata per l'anno 2001, si aggiungerà alla già deliberata aliquota dello 0,3 per cento stabilita per gli anni 1999 (0,1 per cento) e 2000 (0,2 per cento).

01A6789

COMUNE DI DERUTA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Deruta (Perugia) ha adottato la seguente deliberazione n. 34 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota di addizionale comunale IRPEF pari allo 0,2 per cento.

01A6790

COMUNE DI FUSCALDO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fuscaldo (Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 35 del 26 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con decorrenza anno 2001 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF è fissata in 0,2 punti percentuali.

01A6791

COMUNE DI GRADARA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Gradara (Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione n. 152 del 30 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. La variazione opzionale dell'aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2001 è stabilita in 0,4 punti percentuali, intesi come conferma dello 0,2 per cento già deliberato per lo scorso anno più un'ulteriore 0,2 per cento opzionale per l'anno 2001.

01A6792

COMUNE DI LEPORANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Leporano (Taranto) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 3 aprile 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 con aliquota opzionale nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A6793

COMUNE DI MESSINA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Messina ha adottato la seguente deliberazione n. 212 del 13 marzo 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF da applicarsi a decorrere dall'anno 2001, incrementandola di 0,1 punti percentuali da sommarsi all'aliquota addizionale prevista per l'anno 2000 pari a 0,40 punti percentuali, determinando, pertanto, per l'anno 2001, l'aliquota complessiva *de quo,* nella misura massima dello 0,50 per cento.

01A6794

COMUNE DI MOLOCHIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Molochio (Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 12 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,2 per cento, così come per l'anno 2000.

01A6795

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione n. 34 del 1º marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

II - di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,2%.

01A6796

COMUNE DI NUORO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Nuoro ha adottato la seguente deliberazione n. 14 del 28 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,2 punti percentuali l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A6797

COMUNE DI OLDENICO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Oldenico (Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 10 del 22 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

È stata adottata la variazione in aumento dell'aliquota addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche dal 1° gennaio 2001 nella misura di 0,4 punti percentuali.

01A6798

COMUNE DI PIGNA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pigna (Imperia) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 22 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Addizionale comunale all'IRPEF: aumento del 0,2% che aggiunto al precedente determina un'aliquota complessiva dello 0,4%.

01A6799

COMUNE DI PRATO SESIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Prato Sesia (Novara) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 27 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2001, la compartecipazione dell'addizionale dell'IRPEF nella misura percentuale dello 0,2%.

01A6800

COMUNE DI RONDISSONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Rondissone (Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 del 27 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2001, *(omissis)*, l'attuale aliquota di 0,2 punti percentuali relativa all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2001.

01A6801

COMUNE DI VIGNONE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Vignone (Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire con decorrenza 1° gennaio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%.

01A6802

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651141/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001* (G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000** **(€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77